Originale sentenza	€	160,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**189,10**

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra — Presidente

dott. Sergio Vaccarino — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 59/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **64555** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) G.I. (*…omissis…*), nato a *…omissis…* il *…omissis…*;

2) C.S. (*…omissis…*), nato a *…omissis…* il *…omissis…*;

3) O.V. (*…omissis…*), nato a *…omissis…* il *…omissis…*;

4) F.S. (*…omissis…*), nato a *…omissis…* il *…omissis…*;

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilio Castorina e Luca Stagnitta, giusta procura in atti, con cui elett.te domiciliano presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Torina, sito in Palermo, via Ruggero Settimo n.78 – emilio.castorina@pec.avvocaticatania.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del **24 gennaio 2024**, il Relatore Ref. Dr. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Salvatore Ganci e, nell'interesse dei convenuti, l'Avv. Luca Stagnitta.

Ritenuto in

FATTO

I. In parziale accoglimento del gravame proposto dall'Ufficio di Procura, la sentenza n. 6/A/2017 della Locale Sezione Giurisdizionale d'Appello riformava la decisione n. 782/2014 di questa Sezione. Per l'effetto, rimessi gli atti al Primo Giudice, il Giudice dell'impugnazione disponeva che il giudizio proseguisse nei confronti dei convenuti/appellati G.I., C.S., O.V. e F.S., per i quali, segnatamente, l'appellata sentenza aveva erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione recuperatrice. Il *decisum* di secondo grado, viceversa, confermava la statuizione con cui la sentenza di prime cure aveva dichiarato prescritta la pretesa erariale nei confronti degli ulteriori comparenti M.S. e I.G., i quali, con ciò, uscivano definitivamente dal presente processo.

II. Con atto del 12.04.2017, successivamente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza pubblica dell'11.04.2018, il giudizio veniva riassunto dal Requirente innanzi a questa Sezione. In vista dell'udienza di discussione, i convenuti G.I., C.S., O.V. e F.S. si costituivano con comparsa depositata il 09.03.2018, rappresentando, in fatto, "*che è stato proposto giudizio di querela di falso per l'accertamento della falsità della firma attribuita al convenuto M.S., siccome riportata nella copia della delibera della Provincia Regionale di Catania n. 980 del 2000 prodotta dalla Procura*" e che "*il giudizio risulta pendente innanzi al Tribunale di Catania (reg. gen. 3231/2015)…"*. Formulata istanza istruttoria (p. 16 della memoria), i comparenti concludevano, quindi, preliminarmente per la sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. stante la pendenza di giudizio

(reg. gen. n. 3132/2015) su querela di falso innanzi al Tribunale di Catania; per la nullità "*delle domande spiegate nell'atto di citazione in giudizio, siccome riproposte nell'atto di riassunzione"*; per l'infondatezza nel merito della domanda attorea e, solo in estremo subordine, per l'esercizio del potere riduttivo. Il 23.03.2018, il P.M. contabile produceva nota con cui dichiarava di non opporsi alla sospensione del processo richiesta *ex adverso*.

III. Con ordinanza pronunziata a verbale dell'udienza di discussione, il Collegio, vista l'istanza pregiudiziale dei convenuti e considerata la mancata opposizione alla stessa per come formalizzata dall'Ufficio di Procura e rilevato, ancora, che la delibera della Giunta provinciale n. 980 del 23.11.2000 - interessata dalla querela di falso - era stata "*ritenuta da pubblico ministero uno degli elementi costitutivi dell'illecito erariale contestato agli odierni convenuti*", sospendeva il processo "*in attesa della conclusione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio per querela di falso allo stato pendente innanzi al Tribunale di Catania (reg. gen. n. 3132/2015), onerando la parte più diligente di provvedere ai sensi dell'art. 107, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 174/2016*".

IV. Il 03.02.2023, il Requirente ha quindi depositato istanza di fissazione di udienza in prosecuzione ai sensi dell'art. 107 c.g.c. sul presupposto, documentato in atti, che "*il procedimento pregiudicante è stato definito con sentenza n. 1499/2018, pubblicata il 05/04/2018…che ha dichiarato la falsità materiale della sottoscrizione apposta da M.S."*.

V. In vista dell'udienza pubblica del 05.07.2023, fissata dal Presidente di questa Sezione, si sono costituti in atti i convenuti G.I., C.S., O.V. e F.S. giusta memoria del 14.06.2023.

V.1. Nel corso di tale udienza, all'esito della discussione stimolata dal Presidente in ordine al passaggio in giudicato o meno della citata sentenza n. 1499/2018 nonché sulla prova in atti di tale circostanza, il Collegio, non definitivamente pronunziando sul giudizio, con ordinanza rassegnata a verbale di udienza disponeva incombenti istruttori, "*onerando il P.M. contabile di acquisire e produrre in atti prova in ordine al passaggio in giudicato della sentenza 1499/2018 e del momento in cui ciò si è eventualmente verificato"*.

V.2. Nel termine assegnato (30.11.2023), il Requirente depositava (il 17.08.2023) comunicazione pec del Presidente del Tribunale di Catania con acclusa sentenza n. 1499/2018 munita di attestazione di passaggio in giudicato *"in quanto non risulta pervenuto avviso di impugnazione nel termine di legge"*.

*** ***

VI. Descritte, come in precedenza, le vicende processuali che hanno scandito l'andamento del giudizio – e, quindi, condotto all'odierna udienza - il *thema decidendum* può essere utilmente sintetizzato - per quanto ancora di necessità - facendo appello alla ricostruzione dei fatti di causa contenuta nella sentenza n. 782/2014, oggetto di sostanziale reiterazione nella sentenza d'appello n. 6/A/2014, nonché alla stregua delle più recenti integrazioni difensive di parte convenuta.

VI.1 Con l'atto introduttivo del giudizio (già allibrato al n. 61451 del reg. segreteria), il Requirente evocava a giudizio gli odierni convenuti (oltreché i Sigg. M.S. e I.G.) per ottenerne la condanna quali responsabili del danno erariale pari ad euro 277.963,66, oltre rivalutazione e interessi legali,

asseritamente cagionato alla Provincia regionale di Catania, in ragione dell'adozione della delibera di giunta n. 980 del 23 novembre 2000. Con tale delibera, i convenuti, quali componenti della Giunta provinciale, avevano autorizzato il sig. M.S., nella qualità di Presidente della Provincia, a stipulare un contratto di locazione novennale con la società M., poi F., relativo ai complessi immobiliari di sei stazioni impresenziate, situate nell'ambito della Provincia di Catania. L'Amministrazione provinciale, pur immessa nel possesso di tali stazioni, non aveva poi provveduto al pagamento dei relativi canoni di locazione; il contratto era stato risolto anticipatamente nel giugno del 2005 e la F., dopo aver instaurato una procedura esecutiva per il recupero del credito relativo ai canoni locativi del periodo aprile 2001 – giugno 2005, in data 11 aprile 2008, aveva ottenuto dal Banco di Sicilia, tesoriere dell'Ente, il pagamento della somma di € 277.903,66, a cui si aggiungevano € 60,00 per spese.

VI.2. Il Requirente esponeva dunque che la delibera di giunta n. 980/2000 non era stata preceduta da una proposta formale del settore competente, né era stata corredata dei pareri legali e del parere di congruità del canone. Nel testo della delibera, infatti, erano stati richiamati i pareri degli uffici ma gli stessi non erano stati sottoscritti dai dirigenti responsabili, né risultava reso il parere di congruità del canone. L'assenza dei prescritti pareri era poi stata confermata, in sede di audizione personale, dal responsabile del settore provveditorato, competente a proporre la delibera e ad apporvi il parere di regolarità tecnica, Dott. P.; dal responsabile del settore economico-finanziario, Dott.ssa A.; dal responsabile del settore tecnico che doveva rendere il parere di congruità sul canone di locazione, Ing. C.. Il Requirente

rilevava, altresì, che, in violazione dell'art. 51, comma 3, l. n. 142/90 (nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato dalla l.r. 48/91 e ss. mm.), era stato autorizzato a stipulare il contratto il Presidente della Provincia piuttosto che il dirigente del settore a ciò deputato. Secondo l'Ufficio di Procura, inoltre, era ravvisabile una significativa sproporzione del sinallagma contrattuale in pregiudizio della Provincia. In effetti, il canone annuale era stato convenuto in lire 90 milioni oltre iva, e il relativo pagamento non poteva essere né sospeso né ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo esercizio delle eventuali ragioni. Inoltre, il contratto prevedeva la destinazione d'uso degli immobili per attività ricettive di carattere turistico alberghiero ad interesse sociale con obbligo per il conduttore di eseguire a proprie cure, spese e responsabilità i lavori di ristrutturazione, nell'importo minimo di lire 250 milioni per ogni stazione. Ancora, qualora gli immobili non potessero essere più destinati all'uso pattuito, l'amministrazione nulla poteva avere a pretendere dalla controparte. Infine, i miglioramenti eseguiti dal conduttore, anche se sostanzialmente utili e permanenti, non avrebbero dato diritto di richiedere ed ottenere compensi ed indennizzi e, tanto, in deroga all'art. 1592 c.c. Peraltro, la Provincia, dopo aver preso in consegna gli immobili in data 2 aprile 2001, non effettuava alcuna opera sugli stessi per adattarli alla destinazione d'uso prevista, non li utilizzava in alcun modo e non pagava i canoni convenuti, nemmeno a seguito delle plurime intimazioni di pagamento inviatele dalla F.. In definitiva, nell'importo riconosciuto dalla Provincia regionale di Catania alla F. nel 2008, il Requirente individuava due distinte poste di danno erariale: l'una relativa ai canoni di locazione (€

225.667,66) e l'altra relativa agli interessi per ritardato pagamento (€ 52.295,77), entrambe, in ogni caso, causalmente riconducibili al comportamento degli odierni convenuti per aver (proposto il convenuto M.S., poi prosciolto) approvato, quali membri della Giunta, la delibera n.980/2000. Le due poste di danno formavano oggetto di contestazione a titolo di dolo (civile) in solido tra loro agli amministratori che avevano adottato la richiamata delibera n. 980/2020 (mentre al Presidente M.S., altresì, di aver dato impulso alla delibera e poi stipulato il contratto).

VI.3. In data 28 marzo 2014, per quanto qui ancora di interesse, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo sia della congruità del canone convenuto che della fattibilità tecnica dell'operazione, depositando, a suffragio dei propri assunti difensivi, una consulenza tecnica di parte rilasciata dall'ing. D.. Quanto alla verifica di fattibilità finanziaria dell'operazione, ricordavano che la delibera n. 980 aveva analiticamente individuato i capitoli ai quali imputare la spesa e che la stessa trovava ampiamente copertura. La circostanza che la Giunta si fosse fatta carico di verificare la fattibilità tecnica e finanziaria dell'operazione e che avesse valutato la congruità dell'operazione rendeva irrilevante l'eventuale assenza dei pareri degli uffici competenti all'istruttoria, atteso che l'azione degli amministratori si era, in ogni caso, conformata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. Contestavano, altresì, che potesse essere addebitata ai componenti della Giunta la successiva inerzia degli organi gestionali della Provincia, i quali, presi in consegna gli immobili, non avevano provveduto ad eseguire i contratti, pur essendo stati conferiti, già dal settembre 2001, i

necessari incarichi di progettazione. Né la Giunta, che aveva assunto la delibera n. 980 nel 2000, poteva essere ritenuta responsabile della diversa visione politica del nuovo vertice politico insediatosi nel 2003. Infine, evidenziavano come non potesse ritenersi loro ascrivibile il danno derivante dal pagamento degli interessi di mora e delle spese della procedura esecutiva a favore della F., atteso che il pagamento dei canoni di locazione era attività meramente gestionale non rientrante nei compiti dell'organo politico collegiale.

VII. In vista dell'udienza odierna, fissata in esito al deposito dell'istanza di parte attrice di prosecuzione del giudizio ex art. 107 c.g.c., si sono ritualmente costituiti i convenuti. Gli stessi hanno preliminarmente precisato in fatto che, con sentenza n. 1499/2018 pubblicata il 5.4.2018, il Tribunale di Catania ha dichiarato la falsità materiale della firma dell'allora Presidente della Provincia sulla delibera oggetto di contestazione, evidenziando che l'atto di citazione (prodotto in atti) introduttivo del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale Etneo, era stato regolarmente notificato sia alla Procura Regionale quanto alla Procura Generale, sebbene Parte pubblica avesse poi omesso di costituirsi nello stesso. Prospettano quindi che, alla luce dell'accertata falsità della firma non attribuibile all'allora Presidente della Giunta provinciale di Catania, sia del tutto lecito dubitarsi, oggi, che l'importo su cui verte la contestazione attorea sia stato effettivamente autorizzato dagli odierni convenuti, i quali, a distanza di tanto tempo, non possono certamente avere memoria né dell'esatto importo che allora venne deliberato né se, in effetti, venne deliberato un preciso importo ed a quali condizioni.

VII.1. In linea giuridica, sviluppando altresì talune argomentazioni già rassegnate con la memoria del 09.03.2018, essi deducono:

- l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 111 c.g.c. per essere stata depositata l'istanza di prosecuzione del giudizio, ad opera dell'Ufficio di Procura, oltre il termine (107 co. 1 c.g.c.) "*perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1*". I convenuti sottolineano, sul punto, che la sentenza civile n. 1499/2018, di accertamento della falsità materiale della firma del M.S., è stata pubblicata in data 5.4.2018 e che, non essendo stata impugnata la decisione, essa è divenuta giudicato con decorrenza 5 novembre 2018;

- la prescrizione dell'azione erariale posto che, solo successivamente alla disposta sospensione del giudizio, essi sono entrati nella disponibilità della nota dell'11.04.2008, a firma del Responsabile del Banco di Sicilia - Cassa Provinciale, unitamente alla ricevuta del bonifico del pagamento della somma di € 277.903,66, da cui si evince che lo svincolo della somma de qua dalla Cassa Provinciale è avvenuta l'08.04.2008. Poiché è tale ultima data ad identificare il depauperamento, ne deve seguire la prescrizione dell'azione recuperatrice sul rilievo che notifica del primo atto interruttivo è intervenuta soltanto in data 09.04.2013;

- la infondatezza nel merito della domanda attorea. Infatti:

a) anzitutto, ricorre in concreto l'impossibilità di imputare loro l'adozione della deliberazione n. 980 del 23 novembre 2000. La Sezione ha ritenuto infatti pregiudicante l'accertamento della genuinità/falsità della sottoscrizione della firma del Presidente p. t. e tanto, evidentemente, al fine

di poter ascrivere al M.S. ed ai componenti della Giunta la effettiva paternità nell'adozione dell'atto in questione: imputabilità che, alla luce dell'accertamento giudiziale civile, deve dirsi allora insussistente, anche perché come nullo è l'atto amministrativo privo di sottoscrizione, *a fortiori* lo è quello recante filma materialmente falsa. Del resto, come precisato in fatto, l'accertamento della falsità della firma rende *eo ipso* controvertibile che l'importo contestato in citazione sia stato effettivamente da loro autorizzato. Essi - viene ribadito in comparsa - non possono infatti avere memoria dell'esatto importo *illo tempore* deliberato e finanche se, in effetti, lo stesso sia stato deliberato;

b) non sussiste il danno erariale contestato, visto che, in base al conclamato principio della unicità dell'erario, vi sarebbe da rilevare che le somme sborsate dalla Provincia di Catania sono comunque confluite nell'erario pubblico. Una tale conclusione – puntualizzano i convenuti – si ritrae agevolmente dalla ricostruzione di numerose clausole del contratto stipulato fra l'Amministrazione provinciale e la sua locatrice M. s.p.a., oltre che dagli assetti proprietari di quest'ultima (ed oggi di F. s.r.l.) - che agisce(va) per conto di Ferrovie dello Stato s.p.a., in virtù del contratto di gestione stipulato in data 9 marzo 1999 – nonché dalla qualificazione giuridica dei soggetti partecipanti e partecipati coinvolti, direttamente o indirettamente, nella vicenda sinallagmatica (sulla qualificazione in parola, si richiama C. Stato, Ad. Plen. n. 9/2004). Formulano altresì istanza istruttoria volta all'acquisizione in atti del contratto di gestione del 09.03.1999 nella subordinata ipotesi che il Collegio non ritenesse già sufficientemente accreditata la tesi difensiva svolta al riguardo;

c) è da escludersi che possa affermarsi la loro responsabilità erariale in ragione della mancanza di proposta formale da parte del settore competente in ordine all'adozione della delibera n. 980 del 23.11.2001 ovvero della mancata acquisizione dei pareri legali o, ancora, per assenza del parere di congruità del canone: profili tutti stigmatizzati in citazione. Infatti, ed in primo luogo, la delibera n.980/2000 fu preceduta da una formale proposta, presentata e relazionata dal Presidente della Provincia, il quale era specificamente titolare della delega al settore competente. In ordine alla contestata assenza dei necessari pareri tecnici, a dire dei comparenti, essi sono stati resi e comunque sono da ricercarsi nell'originale dell'atto che però il Requirente non ha versato in giudizio. Viceversa, come è ormai noto, in atti è presente esclusivamente una deliberazione della quale è stata accertata la falsità della sottoscrizione. Più complessivamente, i comparenti sono dell'avviso che la copia di deliberazione da essi prodotta avesse raccolto tutti i pareri necessari. Se così non fosse, infatti, vi sarebbe da giustificare come il Segretario dell'Ente – oggi deceduto – abbia potuto limitarsi a sottoscrivere, quale organo presente e verbalizzante la seduta di giunta, un atto deliberativo senza però esprimere il parere di legittimità cui era tenuto (art. 53, L. n. 142/1990, vigente in Sicilia *ratione temporis* giusta l. reg. n. 48/1991); come abbia potuto il deliberato produrre effetti (ex art. 12 L. reg. n. 44/1991) in difetto della necessaria attestazione di avvenuta pubblicazione (mancante anch'essa nelle copie in atti), a cura del Segretario; come, infine, la Giunta abbia potuto indicare precisamente i vari capitoli di bilancio interessati dall'impegno di spesa in assenza, però, del contributo tecnico dell'apparato burocratico. In realtà, deducono i convenuti, tutti gli indici evocati

rassicurano, per un verso, della completezza istruttoria dell'originale del deliberato e, per altro, della circostanza per cui, difettando tale originale in atti, il presente processo finisce per assumere un oggetto indefinito. In ogni caso, i comparenti disconoscono "*le copie fotografiche informi, presenti in atti, della deliberazione n. 980/2000 della Giunta provinciale di Catania…compresa la copia già prodotta dagli odierni convenuti*", fermo restando l'accertata falsità della firma dell'allora Presidente della Giunta;

d) non sussiste alcun danno erariale. Differentemente dall'impostazione accusatoria, infatti, il CTP di parte convenuta, Ing. D., ha concluso per la congruità del canone locativo (lire novantamilioni annui) pattuito in forza del contratto datato 01.04.2001. A tale conclusione, il perito di parte perviene - previo esame accurato delle clausole contrattuali e sopralluogo sui beni locati – assumendo come parametro di riferimento, ai fini della determinazione del canone di locazione, il costo complessivo di costruzione, ottenuto, a sua volta, considerando anzitutto il costo unitario di nuova costruzione pari ad L/mq. 900.000,00 (avente "caratteristiche tipologico-costruttive di qualità media, e con una normale dotazione impiantistica" e "comprensivo del valore dell'area di sedime, riferito all'aprile 2001"). All'importo unitario così ottenuto, il CTP ha quindi operato "aggiunte" per l'importo (unitario) di L/mq 540.000 [in ragione: della incidenza aree esterne pertinenziali e funzionali alla specifica destinazione (10%); delle spese generali (5%); delle spese tecniche ed amministrative (6 %); degli oneri concessori (12 %); degli oneri finanziari (10 %) e degli utili d'impresa (20 %)] e "detrazioni" per l'importo unitario di L./mq. 900.000 [in ragione: della "vetustà"; dello "stato conservativo"; degli "interventi di manutenzione ed

adeguamenti vari alla destinazione contrattuale"]. Per tale via, il CTP – determinato il Costo unitario di Produzione (in base alla formula Vu: Vu/mq. = C + A – D = L./mq. 900.000 + L./mq. 540.000 - L./mq. 405.000 = Vu = L./mq. 1.035.000") – ha individuato il Valore di Costo di riproduzione complessivo riferito all'aprile 2001 (L. 1.915.000.000) e, quindi, il *"valore di remunerazione o canone annuo locativo presunto Vl, riferito al periodo aprile 2001"* (attraverso la formula: Vl = L. 1.915.000.000 * 5 %) pari a L. 95.750.000, corrispondenti ad €. 49.435 circa annui. Ciò precisato sul versante della congruità dell'operazione, i convenuti ne perorano del pari l'eseguibilità e la fattibilità tecnico - finanziaria in relazione alle risorse a disposizione: profili messo in discussione dall'Ufficio di Procura. In ordine al profilo tecnico, i convenuti sottolineano che il loro CTP ha posto in rilievo la "logica strategia" sottesa alla operazione – id est *"coniugare la salvaguardia del patrimonio immobiliare (valore economico esistente) con le aspettative socio-economiche del territorio in cui queste stazioni erano inserite (definizione di un nuovo valore d'uso)"* – affermando, in conseguenza, la piena eseguibilità dell'operazione/intervento. Relativamente all'aspetto finanziario, i comparenti rammentano che, con la delibera di n. 980/2000, la Giunta Provinciale dispose di imputare e impegnare la spesa sui bilanci 2000, 2001, 2002, indicando, in modo analitico, i capitoli cui imputare la spesa al bilancio nonché i relativi impegni di spesa. In definitiva, l'adozione della deliberazione di G.M. n. 980/2001 avviene nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza per aver i comparenti accuratamente vagliato i termini di congruità e di fattibilità tecnico-finanziaria dell'operazione pur quando fosse da ipotizzarsi, in via di

subordine, l'assenza dei pareri legali e/o di regolarità tecnica e contabile. D'altronde, e con riguardo agli ulteriori profili della contestazione accusatoria (mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione provinciale conduttrice, di opere sugli immobili locati per adattarli alla destinazione d'uso prevista contrattualmente; mancato utilizzo dei beni locati; omesso tempestivo pagamento della controprestazione contrattuale), i comparenti deducono che, per quanto innanzi precisato, trattavasi di dare corso ad un contratto pienamente eseguibile. Sicché, il non avervi dato seguito è condotta rimproverabile piuttosto agli organi gestionali, talora consegnatari dei beni locati sin dal 1.04.2001, ovvero alla nuova Giunta L. (insediatasi a far data dal 6 giugno 2003) fattasi portatrice di una diversa visione politica. Sul punto, i convenuti pongono in rilievo che l'organo di governo provinciale, nella nuova composizione, ebbe a revocare gli incarichi di progettazione e di coordinamento già conferiti a professionisti - in forza di deliberazioni di G.P. (n. 743 del 17.09.2001) a loro volta recanti l'indicazione di copertura finanziaria e regolarità contabile e di disponibilità riportata a residui ai termini della deliberazione di assunzione dell'impegno originario – determinando, per l'effetto, l'arenarsi dei progetti (come da richiamata nota prot. Area n. 14514 del 17.12.2003). Il medesimo compendio argomentativo, prospettano i convenuti, vale quanto al contestato pagamento degli interessi di mora e delle spese legali liquidati in sede monitoria;

e) non ricorrono, in fattispecie, gli elementi costitutivi del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo. Precisamente, sostengono i comparenti, la deliberazione n. 980 del 2001, per il contenuto suo proprio, non è idonea a cagionare alcun danno per l'Ente. E' piuttosto nelle condotte di terzi che

hanno omesso di eseguirla – ciò che poteva e doveva avvenire - che vanno individuate le responsabilità del pregiudizio contestato. Inoltre, in ordine all'elemento soggettivo di responsabilità, i comparenti escludono che sussista, e comunque che sia stato provato, il piano intenzionale - ipotizzato dall'Ufficio di Procura - finalizzato al perseguimento di un obiettivo dannoso, mediante l'elusione o l'omissione dell'osservanza di norme di legge procedimentali, osservando, altresì, come non risulti chiaro né chiarito in cosa consista il loro simmetrico vantaggio. A suffragio della dedotta insussistenza dell'elemento psicologico richiamano le argomentazioni della decisione di appello n. 6/A/2017.

VIII. All'udienza del 24.01.2024, le Parti presenti, come da verbale, hanno ampiamente discusso le rispettive tesi difensive e replicato a quelle avversarie.

Considerato in

DIRITTO

1. L'istanza di prosecuzione del giudizio, depositata dall'Ufficio di Procura il 03.02.2023, è stata formulata tempestivamente. La stessa è stata depositata, infatti, nel termine perentorio di tre mesi dalla *conoscenza* maturata dal Requirente - fra il 20.01.2023 ed il 01.02.2023 (cfr. le note provenienti dal Tribunale etneo anch'esse in atti) – della definizione del procedimento di querela di falso (R.G. 3231/2005) attraverso la sentenza 1499/2018, della quale ultima, inoltre, è stato acclarato in questo processo l'intervenuto passaggio in giudicato. In effetti, ai sensi dell'art. 107 co. 1 c.g.c. – disposizione che, ai fini della successiva prosecuzione di questo giudizio, l'ordinanza (di sospensione) a verbale d'udienza dell'11.04.2018

espressamente richiamava – stabilisce che *"*... entro il termine perentorio di tre mesi *dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione* o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione...". La norma, sistematicamente collocata di seguito a quelle che si occupano delle ipotesi di sospensione del processo contabile previste dagli artt. 105 e 106 c.g.c., introduce un trattamento giuridico unitario a proposito dei tempi e delle modalità di prosecuzione/riassunzione del giudizio sospeso in ragione di un provvedimento giudiziale che non rechi, *ab initio*, la fissazione della successiva udienza (così è per la sospensione disposta ex art. 106 co. 2 c.g.c.). Fra le ipotesi considerate dalla norma – oltre alla sospensione del giudizio disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 c.g.c. – figura, per il tramite della locuzione "*cessazione della causa di sospensione"*, anche quella all'esame di questo Collegio. E, relativamente al *dies a quo* del termine trimestrale di prosecuzione, l'art. 107 co. 1 c.g.c. opera riguardo, per entrambe le casistiche, al momento della *"conoscenza"* (legale o effettiva) che le parti abbiano acquisito o della cessazione della causa di sospensione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo pregiudicante ex art. 106 co. 1 c.g.c. In conformità al criterio direttivo di cui all'art. 20 co. 2 lett. a) c.g.c., quindi, l'art. 107 co. 1 c.g.c. recepisce un principio processuale di ordine generale oggetto di risalente affermazione nella giurisprudenza costituzionale (già C. Cost. sent. n. 34/1970 con cui venne dichiarata la incostituzionalità dell'art. 297 co.1 c.p.c. nella parte in cui disponeva la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione

della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso) ed ancorato all'ovvia constatazione che il venir meno della "*causa della sospensione*" "*é ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale"*. Così intesa la norma recata dall'art. 107 co. 1 c.g.c., non ricorre ragione plausibile che possa indurre a negarne tanto la piena compatibilità con le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 105 c.g.c. (secondo cui, rispettivamente, "*la sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all'istanza di fissazione udienza"* e *"se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio"*) quanto l'applicabilità alla presente vicenda controversa. Le parti di questo processo, infatti, non hanno assunto qualità omologa in quello definito dal Tribunale di Catania e, contrariamente a quanto prospettato dai convenuti in memoria, il fatto che il mezzo introduttivo del giudizio civile di falso sia stato notificato alla Procura Regionale o Generale presso questa Corte è evenienza irrilevante. Non solo perché nel giudizio civile di accertamento della falsità è compendiato l'intervento obbligatorio del P.M. presso la Procura della Repubblica territorialmente competente (art. 221 co. 3 c.p.c.). Ciò che, anche senza necessità di maggiori approfondimenti sistematici, basta a spiegare l'inconsistenza di tale notificazione nella prospettiva di stimolare nel P.M.

contabile una qualche, qualificata, attività nel giudizio civile. Ma anche perché la notificazione in discorso non potrebbe fondare nel Requirente né una conoscenza della cessazione della causa di sospensione né un suo onere di impiegare "*una diligenza più che normale"* (C. cost. sent. n. 34/1970 cit.) per venirne a tempestiva conoscenza. L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti, pertanto, deve essere rigettata.

2. Inammissibile, invece, è l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale prospettata dai convenuti nella memoria del 13.06.2023. L'eccezione, come puntualizzato in narrativa, è legata alla sopravvenuta disponibilità nei convenuti, ma solo in tempi recenti, di una nota del Responsabile del Banco di Sicilia (dell'11.04.2008) che consentirebbe di retrodatare all'08.04.2008 l'esborso patito dalla Provincia e, quindi, di ritenere prescritta l'azione esperita dal Requirente. Gli argomenti dedotti rientrano, tuttavia, nel cd. deducibile, come tale coperto dal giudicato in senso sostanziale (art. 2909 c.c.) formatosi sulla sentenza del locale Giudice di Appello n. 6/A/2017. Lo scrutinio dell'eccezione, in estrema sintesi, è precluso dal divieto di *ne bis in idem*. Se poi la "scoperta" postuma di tali documenti costituisca o meno motivo di revocazione straordinaria ex art. 202 co. 1 lett. d) c.g.c., è questione che il solo Giudice di Appello, cui rimonta la pertinente statuizione preclusiva, è eventualmente chiamato a stabilire nella sua qualità di Giudice funzionalmente competente (art. 203 co. 1 c.g.c.).

3. Venendo al merito, la domanda del Requirente è fondata nei termini e nei limiti che si vanno ad esplicitare.

4. *In limine,* il Collegio osserva che, in allegato alla produzione del Requirente (p. 176 e ss. della nota di deposito n. 2), risulta acclusa la copia

conforme all'originale della deliberazione di Giunta Provinciale n. 980/2000 rilasciata a Catania, in data 08.07.2013, dalla Dr.ssa G.F. quale Segretario Generale dell'Ente. In tale senso, è l'attestazione di conformità apposta sul retro della medesima per come accompagnata dall'apposizione del timbro dell'Ente; il timbro, a sua volta, congiunge i diversi fogli che la compongono (*"costituita da n. 8 (otto) pagine"*) e sul timbro di congiunzione è riportata, infine, la firma della persona fisica attestante. Nella nota di sua trasmissione all'Ufficio di Procura, il Segretario Generale precisa che la copia è attestata come conforme *"all'originale della deliberazione di GP n. 980 del 23 novembre 2000 (all. A), archiviata nella raccolta delle delibere di Giunta dell'Ente giacente presso il 1° Servizio del 1° Dipartimento*". Ricorrono, per questa via, gli essenziali presupposti formali e sostanziali onde la copia conforme di che trattasi debba qualificarsi "autentica" secondo l'art. 18 co. 2 DPR 445/2000. Alla stregua di tale ultima disposizione, infatti, "*l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio…*". Ne discende che il valore probatorio della copia autentica in

atti – corrispondente, cioè, all'originale (cfr. artt. 2700 e 2714 c.c.) – è contestabile solo con querela di falso (fra le tante, cfr. Cass. sentt. nn. 970/1967, 5411/1984, 18177/2004 e 22469/2017). I convenuti, tuttavia, mai hanno dedotto di aver attivato il relativo procedimento giurisdizionale.

4.1. Quanto illustrato permette di ritenere processualmente acquisito che l'originale della deliberazione Giunta Provinciale n. 980/2000 recasse le firme "del Presidente", dell'Assessore Anziano e del Segretario Generale e che, viceversa, i pareri di legittimità, tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, al pari dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa, non siano stati sottoscritti dagli organi che, in apparenza, li hanno formati. Le sommarie informazioni (cfr., cit. nota n. 2 di deposito, pp. 163 a 171) rese all'Ufficio di Procura dai Dr. P. (preteso autore del parere di regolarità tecnico-amministrativa), dalla Dr.ssa A. (pretesa autrice del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria) e dal Dr. C. (che nega di aver reso un parere di congruità del canone) confermano le risultanze della copia autentica in atti.

4.2. Acclarato che i convenuti (tutti presenti alla seduta del 23.11.2000) hanno concorso all'adozione della deliberazione di G.P. n. 980/2000 priva, tuttavia, della sottoscrizione dei pareri e delle attestazioni ivi riportati – e, per ciò stesso, in assenza dei contributi tecnici dell'apparato burocratico - il Collegio osserva, inoltre, come l'intervenuto accertamento della falsità materiale della sottoscrizione del solo Presidente della G.P. non si traduca affatto in causa di invalidità (inesistenza o nullità) o di inefficacia della deliberazione. L'art. 186 co. 2 del D.P.R. Sicilia n. 6/1955 – che, al pari delle altre disposizioni contenute nel Capo II del Titolo VI, costituiva norma di

comune applicazione ai Comuni ed ai Liberi Consorzi di Comuni (e, ai sensi dell'art. 3 della L. R. Sicilia n. 9/1986, quindi alle Provincie Regionali) - prevedeva che la redazione dei verbali delle adunanze competesse al Segretario e che essi fossero "*firmati dal Presidente del Collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario*". Nella condivisa esegesi della norma – applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa e rimasta immutata nell'originario testo anche in esito al recepimento nella Regione Sicilia della L. n. 142/1990 (L. R. Sicilia, n. 48/91) nonché alla sopravvenienza del d.lgs. 267/2000 – la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che, alla mancata sottoscrizione compendiata dalla disposizione, non può attribuirsi valenza "*di disconoscimento della veridicità del verbale, tale da determinare l'invalidità della deliberazione comunale. Diversamente argomentando si attribuirebbe al consigliere più anziano (come anche al Presidente) un potere di veto atto ad inficiare tutte le deliberazioni dell'organo consiliare"* (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2347/2020 resa in relazione a fattispecie concreta in cui il Consigliere Anziano non aveva sottoscritto il verbale per dissenso politico). In effetti, anteriormente all'entrata in vigore della L. 15/2005 che introdurrà la disciplina parzialmente innovativa di cui all'art. 21 *septies* della L. 241/90 (cui, *ratione temporis*, sfuggono però i fatti di causa), il diritto vivente era consolidato nel senso della irrilevanza dell'assenza di sottoscrizione (e della sua falsità, si deve aggiungere) dell'originale dell'atto, ai fini della sua validità, quando dai "*dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene"* (C. Cost., ord. n. 117/2000). Trattasi di principio, come correttamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa

citata, applicabile all'atto collegiale che qui occupa. La falsità della sottoscrizione del Presidente (e, quindi, la sua assenza) non vale ad inficiare, infatti, la sicura riferibilità della deliberazione alla Giunta nella composizione, adesso, degli Assessori presenti e che l'hanno adottata, non risultando diversamente controverso, in questo giudizio, né la sussistenza dei necessari *quorum* strutturale e deliberativo di adozione dell'atto né l'autenticità della sottoscrizione del comparente G.I. (quale componente Anziano) o del Segretario Generale. Del resto, nella prospettiva della liceità della condotta (piuttosto che della legittimità dell'atto), di effettivo e stringente rilievo nel processo di responsabilità amministrativa, convergono a suffragare la correttezza della conclusione esposta i seguenti elementi fattuali. Vale a dire che la deliberazione di G.P. sia stata considerata valida ed efficace dal Presidente della Provincia regionale, il quale, in sua esecuzione, ha stipulato il contratto con M. S.p.A. e che i comparenti mai abbiano messo seriamente in discussione – e certamente non nelle forme richieste dall'ordinamento processuale – i contenuti del deliberato. Infine, la deliberazione di G.P.n. 743/2001 e la nota 1413/2023 (all. 5 e 6 alla produzione dei convenuti del 09.03.2018) presuppongono la validità e l'efficacia della deliberazione n. 980/2000.

5. Su queste premesse, il Collegio osserva come il Requirente rimproveri ai comparenti di aver autorizzato, in forza della richiamata deliberazione G.P. n. 980/2000 (la quale, si badi, dà atto delle *"condizioni e patti tutti precisati nello schema di contratto allegato al presente provvedimento"*: cfr. nota di deposito n. 2, p. 179), la stipula di *"un contratto di locazione, particolarmente oneroso e svantaggioso per*

l'amministrazione, avente ad oggetto immobili mai utilizzati dall'ente" in "*violazione del principio di economicità*" e "*delle regole minime di buon senso gestionale*". La contestazione riassunta – che, dunque, non pone in questione la scelta in sé del potere discrezionale intestato all'organo giuntale quanto la non conformità del suo concreto esercizio al dovere di diligente cura degli interessi dell'Ente, per come questo potere è normativamente conformato dagli immanenti principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ex art. 1 L. 241/90 (Cass., sez. un., 29 settembre 2003, n. 14488) – è pienamente sindacabile da questa Corte (*ex plurimis*, Cass., SS.UU., nn. 6462/2020, 9680/2019, 11139/2017) e risulta meritevole di seguito.

5.1. In effetti, le clausole del contratto di locazione n. 153/2001, considerate singolarmente e nel loro complesso, danno conto di un regolamento pattizio irrazionalmente squilibrato in pregiudizio di un Ente pubblico quale è la Provincia regionale danneggiata:

- la *causa concreta* del contratto sta (artt. 1 e 3) nella concessione in locazione di stazioni impresenziate ai fini della loro destinazione ad attività ricettive di carattere turistico-alberghiero ad interesse sociale (ma) previa effettuazione di lavori di *ristrutturazione* ed adeguamento degli immobili locati, a cura e spese dell'amministrazione provinciale, per renderli idonei all'uso (art. 9);

- ad onta dei tempi e delle procedure (autorizzative e materiali) necessari per assicurare la conformità dell'uso degli immobili dedotti in locazione, veniva previsto, con decorrenza dal 01.04.2001 (art. 4), il pagamento anticipato del canone secondo scadenze trimestrali (artt. 5 e 7) e

l'impossibilità di sospenderne o ritardarne il pagamento, quale che ne fosse il titolo, sebbene con salvezza di ogni successiva e separata ragione. Con ciò, la clausola limitava l'esercizio dei diritti ex artt. 1460 e 1461 c.c. ordinariamente vantati da ciascuna parte di un contratto a prestazioni corrispettive, nonostante, peraltro, l'art. 10 co. 1 prevedesse che il progetto di ristrutturazione/adeguamento fosse assoggettato alla preliminare approvazione *"da parte degli organi tecnici F.S. nei tempi strettamente necessari"*;

- la Provincia, in termini ordinariamente avulsi da un contratto di locazione, assumeva l'*impegno* ad eseguire per ciascuna stazione impresenziata lavori per un importo *minimo* (250.000,00 milioni di lire: calcolato sulla media delle stazioni impresenziate) nonché l'ulteriore *impegno* ad eseguirli entro il 31.12.2003;

- nonostante il consenso preventivo prestato dal locatore alla esecuzione di opere di ristrutturazione ed adeguamento degli immobili locati, di consistente importo ed anch'esso noto *ex ante* al locatore, la Provincia ha ingiustificatamente rinunziato ad ogni indennizzo e diritto a compensi o migliorie (art. 1592 c.c.).

5.2. La disamina delle clausole del sinallagma restituisce l'avviso per cui molte di esse, per quanto non vessatorie, si traducano nella gravosa deviazione, in pregiudizio dell'Ente, dagli standard di equilibrio e di proporzionalità nella regolamentazione degli interessi dei contraenti che pure informano le disposizioni codicistiche regolanti la materia delle locazioni per uso diverso da quello abitativo. La deviazione è tale che, però, lette nel loro complesso le medesime pattuizioni convenzionali, il sinallagma apprestato in

concreto si rivela, significativamente e macroscopicamente, contrario ai principi di economicità sottesi all'*azione amministrativa*. E questi principi, all'atto di autorizzare la stipula di un contratto pienamente conosciuto nelle sue condizioni, il *provvedimento* giuntale ha quindi concorso irragionevolmente a violare. Inoltre, ed il punto è altrettanto centrale, il significato economico-contrattuale dell'operazione autorizzata risulta, all'evidenza, ben più articolato e composito di una ordinaria locazione di immobili allorché, come avvenuto, l'esigenza di rendere conforme la cosa locata alla destinazione d'uso programmata - ciò che ispira la stessa genesi della deliberazione di G.M. (cfr. le premesse) - da virtuale diventa effettuale solo in ragione della esecuzione di lavori, economicamente consistenti, dei quali non poteva non coordinarsi *ex ante* la tempistica (di programmazione, progettazione ed esecuzione) con la cogenza delle obbligazioni contrattuali proditoriamente assunte dall'Amministrazione provinciale. Se, in estrema sintesi, tutto ciò può e deve essere riassuntivamente descritto come valutazione *ex ante* della fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria della composita operazione autorizzanda, allora, e correttamente, il Requirente stigmatizza nei convenuti l'aver irrazionalmente agito ("atto di puro arbitrio", secondo la citazione) a prescindere da ogni parere dell'apparato burocratico e da cui *"poter desumere la congruità del contratto e la effettiva realizzabilità in relazione alle risorse a disposizione ed allo stato degli immobili da locare"* (p. 8 dell'atto introduttivo).

5.3. In questo contesto, nei sensi in seguito precisati, l'esborso patito dall'Ente a titolo di canoni relativi agli immobili locati *"ma mai utilizzati"* (p. 5 citazione) non soltanto risulta "*ingiustificato e privo di utilità*" (p. 6)

ma pure largamente preconizzabile. In effetti, rinunziando consapevolmente ai pareri dell'apparato burocratico (e, con essi, all'operatività potenziale della scriminante ex art. 20 co. 1 ter, secondo periodo, della L. 20/1994), gli amministratori convenuti hanno illogicamente abdicato a preziosi elementi di scienza prefigurandosi come possibile, a questo punto, la futura insostenibilità tecnica, contabile e finanziaria dell'operazione sussunta nell'articolata locazione stipulata con M. S.p.A. Il tutto, come ampiamente acclarato in atti, perché l'autorizzazione accordata dalla Giunta doveva appuntarsi, immediatamente ed esattamente, sulla bozza di contratto trasmessa all'Ente danneggiato il giorno anteriore alla seduta (ossia il 22.11.2020, cfr. premesse delle delibere) da parte della locatrice e su richiesta (anch'essa del 22.11.2020: cfr. nota di deposito n. 2 cit., pp. 154-155) del Presidente della Provincia regionale. L'elemento soggettivo riconoscibile nella condotta dei convenuti è, pertanto, quello del dolo nella forma di "dolo eventuale". Questa specifica forma, come perspicuamente evidenziato dal Locale Giudice di Appello (cfr. C. conti, Sez. Giur. d'Appello, sent. n. 62/A/2023, cui estensivamente si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 d.lgs. 176/2016), è infatti compatibile – ai fini della conformazione strutturale dell'illecito amministrativo conosciuto da questa Corte in sede di giudizio di responsabilità erariale - con la novella introdotta dall'art. 21 co. 1 D.L. n. 76/2020 e, *a fortiori*, tale deve dirsi rispetto al previgente referente normativo cui, *ratione temporis*, si rapportano i fatti di causa. La versione "erariale" del dolo eventuale postula, in particolare, che il Giudice contabile (così App. Sicilia, 62/A/2023 cit. a partire da Cass., SS.UU. penali, n. 38343/2014), nell'apprezzamento di merito riservatogli sul punto, valorizzi –

in funzione della sua affermazione o negazione – profili indizianti come il grado di difformità della condotta tenuta rispetto a quella esigibile nel caso concreto; le modalità che hanno caratterizzato la violazione; il confronto intrattenuto dall'agente con l'evento dannoso, determinandosi consapevolmente ad agire comunque ed accettandone l'eventualità della sua verificazione, fermo restando che se questo costituiva logico sviluppo prevedibile dalla condotta in concreto tenuta, è altamente probabile che sia stato comunque accettato. Ora, in fattispecie, gli indici richiamati ricorrono plasticamente e cumulativamente:

- l'atto giuntale è macroscopicamente illegittimo per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, data la consapevole pretermissione, ad opera dell'organo, della valutazione di congruità del canone e degli ulteriori prescritti pareri (dalla L. 142/90) di competenza dell'apparato burocratico;
- il fattore temporale che separa la decisione assunta dalla Giunta (il 23.11.2000) da quello di trasmissione della bozza di un composito, articolato ed oneroso contratto (il precedente 22.11.2000) è esso stesso sintomo, intriso di un grado di verosimiglianza prossimo alla certezza, di un autonomo approfondimento della Giunta scarso o inesistente in ordine alla ricaduta del regolamento convenzionale autorizzando sul rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 97 Cost. e 1 della L. 241/1990;
- la condotta dei comparenti è inescusabile perché, sebbene fosse possibile orientarla secondo legittimità grazie al contributo tecnico dell'apparato amministrativo, i convenuti hanno preferito consapevolmente

rinunziarvi, evitando così ogni intralcio, con ciò chiaramente prefigurandosi - anche alla luce dell'inesistente coordinamento instaurato fra cogenza delle obbligazioni contrattuali assunte e tempi nonché costi delle lavorazioni da eseguire sugli immobili - le negative ricadute patrimoniali del sinallagma autorizzato a carico dell'Ente. Il rischio relativo, cioè, è stato coscientemente e pienamente interiorizzato.

6. L'impianto illustrato non è posto significativamente in discussione dalle residue difese dei convenuti che non siano state già rigettate per incompatibilità con l'iter logico-giuridico che fonda le superiori statuizioni (così, per esempio, in ordine alla opposta invalidità della deliberazione di Giunta; quanto alla pretesa esistenza dei pareri; quanto, ancora, all'assenza dell'elemento soggettivo di responsabilità). Infatti:

- irrilevante, anzitutto, è la perizia di parte in tema di congruità del prezzo della locazione. Nel caso di specie, infatti, il composito significato dell'operazione contrattuale abilitata dalla Giunta – e su cui già si è detto – implicava una valutazione preliminare di fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria di più ampio respiro rispetto alla mera verifica di congruità del prezzo. Solo la prima, infatti, avrebbe assicurato una scelta amministrativa che, per le modalità di estrinsecazione, poteva dirsi effettivamente rispettosa dei principi generali citati. In questa direzione, fondatamente, il Requirente ha prospettato un esborso non solo e non tanto eccessivo ma, specificamente, "*ingiustificato e privo di utilità"*, visto che gli immobili locati non sono stati utilizzati. E tale ultimo dato, come è evidente, non è superabile con un elaborato finalizzato ad accreditare la congruità del prezzo di locazione. Ma, anche sotto il profilo schiettamente tecnico, la

perizia D. non può convincere. I presupposti della metodologia impiegata dalla consulenza - come avverte lo stesso CTP – stanno nell'evidenziare, in molteplici punti della relazione, la lacunosità della documentazione di tipo tecnico-amministrativo a disposizione ed una certa qual imprecisione addirittura del contratto di locazione (per esempio, cfr. p. 14 della CTP), utilizzato, non di meno, per la stima. Se "incerti" sono i punti di partenza, non si può conseguentemente, e logicamente, escludere in modo rassicurante la implausibilità delle conclusioni rassegnate. Inoltre, e solo in chiave esemplificativa, deve essere considerato che i correttivi in cd. "Detrazione" al costo base di costruzione, apportati dal consulente non singolarmente ma globalmente a tutti gli immobili e nella misura percentuale del 45%, appaiono intuitivamente sottostimati dal perito. Infatti, per questa finalità, il CTP valorizza il grado di vetustà, lo stato conservativo (che considera "*normale all'epoca del contratto*" sebbene la formula "*assenza di vizi apparenti*" di cui discorre l'art. 9 si presti a significare decisamente altro) e gli "*interventi di manutenzione e di adeguamenti alla destinazione contrattuale*". A tale ultimo riguardo, osserva il Collegio, la categoria edilizia della ristrutturazione – che, in base al combinato disposto degli artt. 20 L. R. Sicilia, n. 71/78 e 31 L. 457/78 (ma, sempre in vigenza del contratto di locazione, cfr., dall'ottobre 2001, analogamente gli artt. 3 e 10 del D.P.R. 380/01) ricomprende sia la ricostruzione con abbattimento fedele sia l'insieme sistematico di opere che conducono ad organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente - è irriducibile alla più modesta (al tempo) manutenzione straordinaria considerata dal CTP (il quale solo nelle conclusioni, ma contraddittoriamente, tornerà a parlare di "ristrutturazione"

per quanto da lui mai considerata). Il CTP, ancora, attardandosi sulla "destinazione contrattuale" non si preoccupa invece di parametrare la percentuale di "detrazione" – così come doveva essere – al significato edilizio-urbanistico della ristrutturazione né di stabilire, a cagione della genericità della locuzione contrattuale, se essa non costituisse piuttosto (in base alle destinazioni urbanistiche di Piano, parimenti non considerate) una ristrutturazione urbanistica (art. 20 co. 1 lett. e) della L.R. Sicilia 71/78). In quest'ultimo caso, ulteriormente, non potrebbe infatti escludersi il costo legato all'urbanizzazione dell'area incisa dall'intervento;

- priva di seria efficacia persuasiva è l'argomentazione difensiva in tema di ritenuta assenza del rapporto di causalità e meglio prospettata dai convenuti attraverso il richiamo, per un verso, alla deliberazione di G.P. n. 743 del 17.09.2001 – con cui, nell'affidare gli incarichi di progettazione e di coordinamento della sicurezza a professionisti esterni, i comparenti intendono dimostrare che la deliberazione n. 980/2000 non sia rimasta lettera morta e che, anzi, l'organo Giuntale anche successivamente si sia fattivamente adoperato – e, per altro, alla prot. Area n. 14513 del 17.12.2003, con cui si avvia (ex art. 7 L. 241/90) nei confronti del professionista incaricato, in virtù della citata deliberazione di G.P. n. 743 del 17.09.2001, il procedimento di revoca. Prendendo avvio dalla nota 14513/2003, il Collegio rileva che il motivo di revoca ivi rappresentato consiste nel ritardo accumulato dal professionista nel consegnare la progettazione esecutiva. Trattasi di determinazione, dunque, che integra atto di gestione – adottato infatti dal Dirigente competente – e che, a differenza di quanto opposto dai comparenti, non esprime alcuna diversa visione politica

della Giunta subentrante. La nota *de qua* è poi un mero avvio del procedimento e, quindi, priva di valenza provvedimentale: il che porta a non poter escludere che un eventuale contributo partecipativo profuso dal privato (art. 10 L. 241/90) abbia indotto l'amministrazione ad archiviare il procedimento. In ordine alla deliberazione n. 743 del 17.09.2001 - invece, la stessa non merita quella valorizzazione anelata dai convenuti. In tanto, essa si riferisce alla sola stazione impresenziata di Palagonia e tale circostanza, unitamente al fatto che la sua adozione avviene mesi dopo la consegna di tutti gli immobili locati (e, pertanto, anche a mesi dall'operatività dell'obbligo di pagare i relativi canoni), meramente conferma il difetto di coordinamento fra cogenza delle obbligazioni contrattuali assunte e tempi/costi delle lavorazioni da eseguire sugli immobili. L'assenza in atti del disciplinare di incarico che la deliberazione approva, nonché l'evenienza che la stessa non fissi direttamente un termine per l'espletamento dell'incarico, corrobora la conclusione sul valore inconsistente del tema difensivo posto dai convenuti. Ferma l'assorbenza di quanto appena osservato, in ogni caso, relativamente alla diversa affermazione per cui la deliberazione n. 743 del 17.09.2001 recasse, a sua volta, l'indicazione di copertura finanziaria e regolarità contabile e di disponibilità riportata a residui ai termini della deliberazione di assunzione dell'impegno originario, deve rilevarsi sulla base degli atti:

(i) che, secondo la copia autentica della deliberazione n. 980/2000, la spesa di 250.000 milioni di lire *"per canone, IVA e spese accessorie"* viene tratta dal cap. 4920 prog. 10340 int. 1010304 che viene impinguato, contestualmente, con prelevamento da fondo di riserva come segue: anno

2000, lit. 10.000, per gli anni 2001 e 2002 lit. 120.000, annui. In conseguenza, la spesa in questione viene iscritta al bilancio poliennale per la durata del contratto di locazione per gli anni 2001 (cap. 4920 - lit. 25.000.000 – imp. 104/2001; cap. 8590 – lit. 35.000.000 – imp. 105/2001; cap. 15050 – lit. 20.000.000 – imp. 106/2001; cap. 15520 - lit. 20.000.000 - imp. 108/2001; cap. 15890 - lit. 20.000.000 - imp. 107/2001) e 2002 (cap. 4920 - lit. 25.000.000 – imp. 42/2002; cap. 8590 – lit. 35.000.000 – imp. 43/2002; cap. 15050 – lit. 20.000.000 – imp. 44/2002; cap. 15520 - lit. 20.000.000 - imp. 46/2002; cap. 15890 - lit. 20.000.000 - imp. 45/2002), oltre all'impegno n. 3102/2000, cap. 4920 per lit. 10.000.000 oggetto di variazione n. 107/2000;

(ii) che, invece, la spesa di lit. 64.800.000, implicata dalla deliberazione di G.P. 743 del 17.09.2001, *"rientra nella disponibilità riportata a residui a termini della deliberazione di assunzione dell'impegno originario"* e che viene tratta *"dal fondo di rotazione Cap. PEG 30025 progr. 103 KO int. 3010302 dei residui 2000 e retro"*.

Così stando le cose, la sovrapposizione dei prospetti relativi alle fonti di copertura delle due spese – aventi, a loro volta, titolo diverso (visto che, tra l'altro, nella perifrasi "*per canone, IVA e spese accessorie"* di cui alla deliberazione di G.P. n. 980/2000 non rientrano gli oneri ed i compensi di progettazione) – non può suffragare l'assunto dei convenuti per cui la "*deliberazione di assunzione dell'impegno originario"* (locuzione impiegata dalla deliberazione di G.P. n. 743/2001) si identifichi nella deliberazione n. 980/2000;

- infine, priva di pregio è l'eccezione di *compensatio lucri cum damno*

che, nella prospettiva dei convenuti, fa leva sul concetto di finanza pubblica allargata. In termini assorbenti, deve puntualizzarsi che, con l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale e giuridico nel suo complesso, la nozione in parola è stata ormai ampiamente superata nella giurisprudenza di questa Corte e, certamente, lo è ai fini anelati dai convenuti (per tutte, C. conti, SS.RR. 24/2020/QM; C. conti, Sez. II Centrale d'Appello, 221/2022). È stato infatti chiarito che il concetto di finanza pubblica allargata non può ridursi ad un mero calcolo contabilistico di dare/avere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra amministrazioni pubbliche. La nuova struttura ordinamentale, conseguita alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, consente una più ampia considerazione relativa alla generale tutela degli equilibri di bilancio in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi. In luogo del concetto di finanza pubblica allargata viene richiamato quello di coordinamento della finanza pubblica (artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. nel testo risultante dalla novella costituzionale) e, su tale presupposto, ne è conseguita l'affermazione, di portata generale, per cui "*una adeguata riflessione sulla c.d. "regola dei vantaggi" non possa far aggio, perlomeno in via esclusiva, sull'accoglimento della nozione di finanza pubblica allargata, laddove si voglia ridurre tale nozione, e l'interesse stesso dell'amministrazione pubblica, ad una sostanziale situazione di neutralità finanziaria legata a mere operazioni contabili di dare/avere"* (cfr., da ultimo, questa Sez., sent. n. 804/2022, conf. da App. Sicilia, sent. n. 55/A/2023).

7. Si può dunque passare al danno erariale ed alla sua concreta imputazione ai convenuti.

7.1. Il Collegio premette che l'intenso carteggio acquisito dal P.M. contabile in sede di istruttoria di responsabilità amministrativa fra Segretario comunale dell'Ente, Dirigente dell'Avvocatura e Dirigenti dei vari Settori non ha consentito di far luce sulle reali ragioni per cui i canoni di locazione dovuti *ex contractu* non siano mai stati tempestivamente corrisposti. In particolare, per quanto qui di rilievo, questa Corte ritiene che non possa dirsi acquisito in atti, incontrovertibilmente né con necessaria e rassicurante certezza, che l'omesso pagamento si debba ad originaria insussistenza della provvista. D'altronde, la disamina della deliberazione di Consiglio provinciale n. 67 del 27.09.2010, di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) d.lgs. 267/2000, non apporta significativi elementi di chiarezza, visto che essa si limita ad una plastica sussunzione al parametro normativo richiamato dell'articolata vicenda contenziosa intervenuta fra Ente e F. S.p.A. Di quest'ultima, si ricorda (cfr. anche le relazioni dell'Avvocatura interna), incidentalmente, che essa è culminata in un'ordinanza di assegnazione di somme pignorate sulla base del titolo esecutivo formatosi sulla sentenza di primo grado che rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo (rilasciato, in origine, con provvisoria esecutività poi sospesa dal Giudice dell'opposizione) interposta dall'Ente. Inoltre, l'appello ed il ricorso per cassazione, poi proposti dalla soccombente Provincia, sarebbero stati rigettati.

7.2. Ora, un tale stato di cose è ininfluente per escludere – come in precedenza diffusamente chiarito in accoglimento della pertinente prospettazione attorea – che la spesa per canoni sostenuta dall'Ente sia improficua ed inutile perché corrisposta quale controprestazione del

godimento di immobili mai utilizzati. Ciò che si è potuto verificare solo perché la deliberazione di Giunta n. 980/2000 - pretermettendo ogni parere ed istruttoria tecnica e, per questa via, ogni valutazione *ex ante* circa l'effettiva sostenibilità e fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'operazione - ha autorizzato la stipula di un regolamento contrattuale irrazionalmente svantaggioso per l'Ente. Il riferito stato di cose, tuttavia, esclude che possa ascriversi ai convenuti la posta di danno (pari ad euro 52.295,77) per interessi da ritardato pagamento e per complessive spese legate al contenzioso che ha coinvolto l'Ente. Il danno rimane dunque definitivamente accertato come corrispondente alla prima posta di danno contestata in citazione e pari ad euro 225.667,89.

7.3. Questa posta deve subire, tuttavia, ulteriori decurtazioni alla luce dell'altrui concorrente concorso causale, in ogni caso, non dominante o esclusivo ai fini della causazione del pregiudizio erariale. Specificamente:

- quello del Presidente della G.P. che, come risulta in atti (cfr. nota del Presidente del 22.11.2000 di cui alla pag. 154 della nota di deposito n. 2 cit.; audizione dell'Ing. C., pp. 163 e ss. della medesima nota di deposito; nonché premesse della copia autentica della deliberazione di G.P. n. 890/2000, ancora p. 176 e ss. della nota di deposito citata), ingerendosi peraltro nella sfera di competenza dell'apparato burocratico, partecipava fattivamente al sopralluogo degli immobili unitamente al C. ed alla dr.ssa C. di M. s.p.a., sollecitando a quest'ultima (il 22.11.2000), in espressa dipendenza di tale sopralluogo, la bozza di contratto (pervenuta all'Ente il medesimo 22.11.2000) destinato a costituire, a sua volta, il sostrato sulla cui base la Giunta Provinciale ha adottato (il 23.11.2020) la deliberazione n. 980/2000.

Trattasi di antecedenti causali la cui valorizzazione, precisa il Collegio, non contrasta con il giudicato formatosi n. 6/A/2017, il quale, nello statuire l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale per cui è processo nei confronti del Presidente della Giunta, ha al più giudicato su condotte diverse. L'atto di citazione, infatti, contestava a questo originario convenuto di aver sottoscritto il contratto di locazione e di essersi reso proponente della deliberazione n. 980/2000. Simmetricamente, la valorizzazione virtuale di tale concorrente apporto causativo – ai soli fini della equilibrata e proporzionata stima del danno da addossare effettivamente agli odierni comparenti - non è di pregiudizio alcuno al suo autore, visto che il nocumento che ne costituisce (concorrente) risultato coincide con quello, ancora oggi, contestato dalla Procura e del quale il Presidente non potrebbe rispondere perché coperto dal giudicato di appello. Siffatto concorso causale ridonda, in definitiva, nella riduzione del danno effettivamente contestabile ai comparenti, per come sopra accertato, in termini pari al 40%;

- quello del Segretario comunale, a quanto consta oggi deceduto, il quale, pur essendo firmatario del verbale di Giunta, ha omesso di rendere il parere di legittimità di competenza e comunque di rilevare, nell'esercizio delle sue funzioni di garante della legalità e della legittimità dell'azione amministrativa, l'assenza dei pareri tecnici che, ove resi, avrebbero assicurato una istruttoria completa per il compimento, da parte della Giunta, delle doverose valutazioni di sostenibilità e fattibilità dell'operazione. Questo apporto causativo ridonda nella riduzione del danno effettivamente contestabile ai comparenti, per come sopra accertato, in termini pari al 20%.

7.4. Il Collegio, da ultimo, evidenzia che a fondamento della superiore

virtuale riparametrazione (su cui, cfr. altresì, C. cost., sent. n. 203/2022) si pone il suo potere, ricavabile dall'art. 1 co. 1 quater della L. 20/1994 e dall'art. 83 co. 2 c.g.c., di valorizzare la compartecipazione causale di agenti non evocati in giudizio (C. conti, III Sez., n. 245/2021 e n. 511/2017; Id., sez. I, nn. 356 e 122 del 2017) e di diversamente determinare, fra agenti tutti convenuti, la quota di danno ascrivibile all'un comparente alla luce del "*maggior contributo causale"* dell'altro (cfr. C. conti, I Sez., sent. n. 269/2019, punto 4 della motivazione. Cfr., altresì, Id. Sez. II, sent. nn. 263/2020, 948/2016, 741/2015, 402/2013; Id, sez. Sez. III sent. n. 743/2012). Il potere *de quo* è estensibile analogicamente, per *eadem* ratio, a condotte dell'originario convenuto, diverse da quelle già contestategli e su cui sia calato il giudicato, sempreché, ovviamente, la valorizzazione virtuale che ne discende non contrasti con il giudicato stesso né risulti di diverso pregiudizio per l'interessato alla stregua della concreta *regola iuris* discendente dalla *res iudicata*. Con salvezza, in ogni caso, del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato.

8. Per quanto illustrato in precedenza, il Collegio accerta la responsabilità amministrativa per dolo dei convenuti **G.I. (…*omissis*…)**, **C.S. (…*omissis*…), O.V. (…*omissis*…)** e **F.S. (…*omissis*…)** e, per l'effetto, li condanna:

(a) in solido fra loro, al pagamento, in favore della **Provincia di Catania** ora **Città metropolitana di Catania**, della somma di euro **90.267,156 (novantamiladuecentosessantasette,156)**, pari al 40% di euro 225.667,899, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'esborso, nonché agli interessi legali, da computarsi sulla somma così rivalutata, dal deposito

della presente sentenza e fino ad integrale soddisfo;

(b) in solido fra loro, al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello **Stato** e comprensive di quelle dovute per la celebrazione del giudizio di appello, quantificate in euro **1.253,35 (milleduecentocinquantatre,35).**

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accerta la responsabilità amministrativa per dolo dei convenuti **G.I. (…*omissis*…)**, **C.S. (…*omissis*…), O.V. (…*omissis*…)** e **F.S. (…*omissis*…)** e, per l'effetto, li condanna:

a) in solido fra loro, al pagamento, in favore della **Provincia di Catania** ora **Città metropolitana di Catania**, della somma di euro **90.267,156 (novantamiladuecentosessantasette,156)**, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'esborso, nonché agli interessi legali, da computarsi sulla somma così rivalutata, dal deposito della presente sentenza e fino ad integrale soddisfo;

b) in solido fra loro, al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello **Stato,** quantificate in euro **1.253,35 (milleduecentocinquantatre,35).**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

L'Estensore Il Presidente

Raimondo Nocerino Anna Luisa Carra

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata nei modi di legge

Palermo, 05 febbraio 2024

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n.196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suestesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi di tutti i convenuti e di tutti i terzi ivi menzionati.

Il Presidente

Dott. Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

Sentenza e decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 05 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i convenuti e di tutti i terzi ivi menzionati.

Palermo, 05 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente